



## STATUTO ASSOCIAZIONE FENALCA

### Art. 1 Costituzione

E' costituita ai sensi dell'art. 36 e ss. del codice civile un'Associazione denominata: "Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori Commercianti e Artigiani" in sigla FE.N.A.L.C.A. o FENALCA.

L'associazione è retta dal presente Statuto, fondato su principi di solidarietà, di giustizia sociale, di uguaglianza, di democrazia e di autonomia, ma nel pieno e completo rispetto delle norme di legge vigenti in materia.

### Art. 2 Sede e Durata

La sede legale dell'associazione FENALCA è nel Comune di Napoli alla via Vannella Gaetani, 27; la successiva modifica di tale indirizzo nell'ambito di detto Comune è di competenza del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Nazionale può istituire e sopprimere sedi secondarie in tutto il territorio Italiano e all'estero.

L'associazione ha durata illimitata ed è indipendente da partiti o movimenti politici.

### Art. 3 Scopi sociali

L'associazione non ha finalità di lucro e si propone lo scopo di rappresentare e tutelare gli interessi economici e sociali dei lavoratori e delle lavoratrici di tutte le categorie, dei pensionati, dei lavoratori comunitari e non con regolare permesso di soggiorno, appartenenti ad ogni genere di settore, sia pubblico che privato, le casalinghe, i collaboratori, i disoccupati, gli inoccupati, i lavoratori atipici e gli interinali, i collaboratori domestici, nonché ogni altra persona che intenda sostenere l'associazione.

A tal fine potrà:

- partecipare alle consultazioni ed alle trattative nazionali e decentrate per i rinnovi, gli aggiornamenti, le integrazioni della contrattazione relativa al personale delle amministrazioni pubbliche contemplate dall'ordinamento giuridico italiano ed europeo, della Sanità, dell'Università, della Scuola, delle Regioni ed Autonomie Locali, degli Enti Pubblici non economici e gli altri settori pubblici e privati dove l'Associazione è presente;
- stipulare contratti collettivi nazionali di lavoro, avviando e concludendo qualsiasi trattativa sindacale con i rappresentanti delle varie organizzazioni nei vari settori;
- rappresentare gli associati nei confronti di terzi in tutte le sedi;
- promuovere la costituzione unitamente alle organizzazioni dei vari settori, di comitati di studio e di lavoro e comitati paritetici relativamente all'applicazione di normative nazionali e comunitarie su tematiche inerenti l'ambiente, l'igiene, la sicurezza e la tutela dei lavoratori;
- attivare contratti con associazioni estere e con organismi professionali pubblici e privati nell'ambito dell'Unione Europea al fine di creare scambi culturali, informativi e formativi, per il recepimento di direttive comunitarie, a sostegno dei lavoratori rappresentanti le varie categorie;
- rappresentare i lavoratori dipendenti e pensionati associati in ogni sede istituzionale, pubblica o privata;
- promuovere la costituzione di enti di patronato ai sensi della legge 152/01 e successive modifiche e/o integrazioni per l'assistenza sociale e previdenziale in Italia ed all'estero;
- promuovere la costituzione di associazioni culturali, fondazioni, enti, organismi, consorzi, società consortili e di capitale, che abbiano finalità compatibili e funzionali al raggiungimento degli scopi associativi;
- stipulare convenzioni e/o contratti con società, enti e altre entità sociali ed economiche al fine di migliorare le opportunità di sviluppo sia degli associati sia dell'associazione;
- offrire ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati consulenza ed assistenza in materia legale, amministrativa, previdenziale, pensionistica, tributaria, fiscale, finanziaria e assicurativa avvalendosi anche di esperti dei vari settori;
- in attuazione del dispositivo di cui all'art. 78 della Legge n. 413 del 30.12.1991, e successive modificazioni, potrà promuovere l'istituzione di Centri di Assistenza Fiscale (CAF);
- promuovere attività di aggregazione sociale, ricreativa, del tempo libero e del turismo dei propri associati anche mediante l'organizzazione sul territorio di circoli ricreativi e culturali, di enti e società e di C.R.A.L. (Centri Ricreativi Aziendali dei Lavoratori);
- aderire a Confederazioni Sindacali;

- promuovere l'istruzione, la ricerca e la formazione professionale dei lavoratori, delle lavoratrici e dei soci che intendono inserirsi nelle attività menzionate nonché la formazione professionale dei propri operatori e rappresentanti ai vari livelli anche attraverso la costituzione e/o la partecipazione in Enti di Formazione professionale;

- promuovere la costituzione, il potenziamento e l'organizzazione anche sindacale di organismi economici cooperativistici, mutualistici e consortili.

Per il raggiungimento degli scopi e dei compiti di cui al presente articolo la Associazione FENALCA potrà costituire le strutture organizzative idonee, compiere le relative operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari, assumere la partecipazione e promuovere la costituzione di istituti, società, associazioni od enti di qualsiasi natura giuridica anche mediante il concorso di propri mezzi finanziari e patrimoniali.

Spetta alla Associazione FENALCA designare o nominare propri rappresentanti o delegati in consessi, enti, organismi o commissioni presso i quali la rappresentanza degli interessi generali dei lavoratori sia richiesta ed ammessa.

Quando tali nomine siano di specifica competenza delle associazioni aderenti esse devono essere concordate con la Presidenza Nazionale.

#### **Art. 4 Soci**

Possono divenire soci dell'Associazione le persone fisiche maggiori di età, gli enti e le associazioni che condividono le finalità dell'Associazione FENALCA.

L'iscrizione dei soci avviene presso l'Associazione FENALCA Nazionale, presso le strutture territoriali o per il tramite delle associazioni aderenti. In quest' ultimo caso i soci dell'associazione aderente sono soci della FENALCA ed i relativi diritti associativi sono esercitati per il tramite delle rispettive associazioni nei modi e nei termini previsti dai successivi art. 27 del presente statuto.

La qualità di socio si acquista con la presentazione di domanda di iscrizione sottoscritta dall'interessato o dal legale rappresentante, contenente le generalità, il domicilio, l'oggetto dell'attività svolta ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovuta per legge o per statuto o richiesta dalla Associazione FENALCA in via generale.

I soci si distinguono in: soci fondatori, in soci ordinari, soci collettivi, soci sostenitori e soci onorari.

- Sono soci FONDATORI i soggetti che hanno promosso la nascita dell'Associazione o che si impegnano attivamente nella realizzazione degli scopi;

- Sono soci ORDINARI le persone fisiche maggiori di età che chiedono di associarsi;

- Sono soci COLLETTIVI le associazioni aderenti di cui al successivo art. 27;

- Sono soci SOSTENITORI coloro che condividendo gli scopi della Associazione FENALCA vogliono testimoniare la loro solidarietà mediante contribuzione economica;

- Sono soci ONORARI le persone fisiche, maggiori di età, invitate a far parte della Associazione FENALCA per particolari meriti professionali o scientifici.

La qualifica di socio ordinario è subordinata all'accoglimento della domanda di iscrizione da parte del Consiglio Direttivo.

Il socio è tenuto ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni sociali ed a favorire in ogni modo gli interessi della Associazione FENALCA.

Le quote associative non sono trasmissibili.

#### **Art. 5 Diritti e doveri dei soci**

I soci in regola con il pagamento delle quote associative annuali hanno il diritto di partecipare all'Assemblea Nazionale e di eleggere e di essere eletti negli organismi direttivi e di controllo posti a garanzia dell'Associazione FENALCA.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci hanno, per contro, il dovere di osservare le norme statutarie della Associazione FENALCA, di attenersi a quanto deliberato dagli organi della Associazione FENALCA e di versare la quota associativa annuale.

L'entità delle quote associative da versare al momento dell'iscrizione e poi annualmente è stabilita dall'Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Direttivo.

## **Art. 6 Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio della Associazione FENALCA viene meno per le seguenti cause:

- a) per recesso;
- b) per mancato versamento della quota associativa entro tre mesi dall'inizio di ciascun anno sociale;
- c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio inadempiente gli addebiti che ad esso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

## **Art. 7 Patrimonio**

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) beni mobili, immobili, eredità, donazioni e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- 9) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- 10) fondo di riserva;
- 11) redditi patrimoniali.

Il capitale dell'associazione è variabile ed è costituito da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore a 5 (cinque) euro cadauna, né superiore a 500 (cinquecento) euro.

Le somme versate per le quote associative non sono rimborsabili in nessun caso, non sono trasmissibili a terzi, ad eccezione fatta dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

E' vietata qualsiasi forma diretta ed indiretta di distribuzione di eventuali utili e avanzi di gestione.

L'eventuale avanzo di gestione è reinvestito obbligatoriamente a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

In caso di scioglimento l'associazione FENALCA, estinte tutte le passività, si obbliga a devolvere l'eventuale attivo netto a favore di altre associazioni aventi analoghe finalità o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 co. 190 L. 23/12/96 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **Art. 8 Esercizio finanziario**

L'esercizio decorre dal primo di gennaio al trentuno di dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo e accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico sarà depositato presso la sede dell'associazione FENALCA entro il trenta aprile di ogni anno solare successivo ed approvato dall'Assemblea Nazionale entro i sessanta giorni successivi; il bilancio preventivo, predisposto dal consiglio direttivo, e accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico, sarà depositato entro il trentuno ottobre e approvato dall'Assemblea nazionale entro il 30 Novembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo e quello preventivo saranno a disposizione degli associati che ne potranno avere copia.

## Art. 9 Organi sociali

Sono organi dell'Associazione Fenalca:

- L'Assemblea Nazionale;
- Il Consiglio Direttivo Nazionale;
- Il Presidente Nazionale;
- Il Collegio dei Revisori o Revisore unico;
- Il Collegio dei Proibiviri

A garanzia della democraticità della struttura, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive oltre che gratuite.

Si stabiliscono, inoltre, i seguenti principi:

- a) Eleggibilità libera degli organi amministrativi;
- b) Principio del voto singolo;
- c) Sovranità dell'assemblea dei soci;
- d) Idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere, dei bilanci o rendiconti.

## Art. 10 L'Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è il massimo organo deliberante della Associazione FENALCA.

Essa è costituita dai soci fondatori, i soci onorari, i soci sostenitori e i delegati eletti dalla struttura Nazionale e dalle strutture territoriali in regola con il versamento delle quote associative ed è rappresentativa di tutti i soci.

L'Assemblea Nazionale, sia in seduta ordinaria, che in seduta straordinaria, viene convocata dal Presidente Nazionale, ovvero, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal Vice-Presidente Nazionale.

La convocazione non ha obblighi di forma, purché avvenga con mezzi idonei, almeno quindici giorni prima della riunione, anche a mezzo di affissione in bacheca con relativa comunicazione dell'ordine del giorno. In caso di urgenza, il termine è ridotto a cinque giorni prima.

L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede legale.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Sia l'assemblea ordinaria che straordinaria saranno validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La seconda convocazione delle assemblee dovrà essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno per approvare il bilancio preventivo annuale predisposto dal Consiglio Direttivo, nonché il bilancio consuntivo annuale, anche esso predisposto del Consiglio Direttivo, e munito del controllo di legittimità ad opera del collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore Unico. L'Assemblea si riunisce in via straordinaria, oltre che nei casi previsti dallo statuto, in tutti i casi di necessità quando vi sia richiesta di almeno 1/10 degli iscritti o quando la sua convocazione sia deliberata dal Consiglio Direttivo.

Compiti dell'Assemblea Ordinaria sono:

- definire gli orientamenti generali dell'Associazione FENALCA e le linee direttive delle attività della stessa;
- eleggere il Presidente Nazionale;
- eleggere, su proposta del Presidente Nazionale, i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale;
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico;
- eleggere i componenti del Collegio dei Proibiviri;
- approvare il bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo annuale;
- deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, sulla quota associativa annua a carico dei soci;
- deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, sui regolamenti e le modalità di attuazione delle Assemblee Nazionali e sul regolamento congressuale.
- deliberare sugli argomenti posti alla sua approvazione dal consiglio direttivo.



Compiti dell'Assemblea straordinaria sono:

- deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, sulle richieste di modifica dello statuto

- deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, sull'eventuale scioglimento dell'associazione FENALCA e sul devolversi del patrimonio residuo.

### **Art. 11 Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri.

Esso è eletto dall'Assemblea Nazionale. Ogni membro del Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Le vacanze che si verificassero tra un congresso e l'altro possono essere colmate per cooptazione da parte dello stesso Consiglio Direttivo fino ad un massimo dei due terzi dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto di diritto dal Presidente Nazionale eletto dall'Assemblea Nazionale.

Il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni di componenti, dimissionari o decaduti, del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno, o quando ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti ed in ogni caso, in via ordinaria, almeno due volte all'anno.

Esso si riunisce in via straordinaria su richiesta di almeno 2/3 dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 5 giorni prima della data della riunione a mezzo posta elettronica, fax o raccomandata.

In caso di urgenza, potrà essere convocato, con mezzi idonei e con almeno due giorni di preavviso.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

- predisporre il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo annuale;
- trasmette il bilancio consuntivo annuale al Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore Unico per il controllo di legittimità previsto dal presente Statuto;
- trasmette il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo all'Assemblea Nazionale per l'approvazione;
- assicura la gestione continuativa alla Associazione FENALCA attuando le delibere dell'Assemblea Nazionale ed amministrando il patrimonio dell'associazione;
- istituisce le strutture territoriali così come previsto dagli art. 16 e 17 del presente statuto;
- delibera sulle iscrizioni degli associati come previsto dal precedente art. 4;
- deliberare sulle modalità e sui termini con i quali le strutture territoriali devono versare all'Associazione Nazionale le quote associative versate dai soci;
- delibera sull'ammissione delle associazioni aderenti che abbiano avanzato richiesta scritta;
- deliberare sulle modalità e sui termini con i quali le associazioni aderenti devono versare all'Associazione FENALCA le quote associative;
- può predisporre uno o più regolamenti d'attuazione del presente statuto;
- può predisporre il regolamento congressuale;
- nomina il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i componenti del Collegio dei Revisori o il Revisore Unico dell'Ente di Patronato;
- nomina il direttore Generale dell'Ente di Patronato.

Il Consiglio Direttivo può attendere a tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Competono altresì al Consiglio Direttivo tutti gli atti di straordinaria amministrazione che, in via esemplificativa e non tassativa, vengono appresso indicati:

- acquistare, vendere, permutare, donare, conferire in società costituite o costituenti, beni mobili ed immobili;
- assumere obbligazioni passive, anche ipotecarie e cambiarie;
- assumere mutui e finanziamenti anche da istituti di Credito fondiario;
- prestare avalli, concedere fidejussioni e garanzie a favore di terzi;
- consentire ad iscrizioni, cancellazioni ed annotazioni ipotecarie in genere.

Spetta al Consiglio Direttivo, qualora un organo direttivo o esecutivo di una struttura territoriale assuma comportamenti che siano incompatibili con l'appartenenza alla Associazione FENALCA, perché in contrasto con i principi e le norme fondamentali dello Statuto, decidere, con maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi

componenti, lo scioglimento di detto organo con nomina di un commissario avente i poteri dell'organismo disciolto come previsto nell'art.26.

Il provvedimento di scioglimento dovrà essere motivato.

Spetta, altresì, al Consiglio Direttivo, con decisione motivata da gravi inadempimenti, cessare l'adesione di ciascuna associazione aderente.

Il provvedimento di cessazione dovrà essere motivato.

Il Consiglio Direttivo è autorizzato a stipulare accordi e adesioni con Sindacati, Federazioni e/o Confederazioni al fine di potenziare la crescita della FENALCA.

Il Consiglio Direttivo delibera su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza.

Il Consiglio Direttivo applica i lodi e le sanzioni assunte dal Collegio dei probiviri.

### **Art. 12 Il Presidente Nazionale**

Il Presidente Nazionale è eletto dall'Assemblea Nazionale e resta in carica per cinque anni ed è rieleggibile.

Al Presidente Nazionale è attribuita la rappresentanza legale della Associazione FENALCA di fronte a terzi ed in giudizio.

Egli è investito di tutti i più ampi poteri e potrà conferire idonee procure ad altri dallo stesso all'uopo designati.

In caso di impedimento o di assenza la rappresentanza legale della FENALCA è affidata al Vice Presidente nazionale.

Il Presidente Nazionale:

- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne fissa l'ordine del giorno ed è responsabile, nell'esercizio delle sue funzioni, verso l'Assemblea Nazionale;
- convoca l'Assemblea Nazionale in esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo Nazionale;
- nei casi di particolare urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salva ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva;
- può compiere qualsiasi operazione bancaria e postale;
- è responsabile, unitamente al Consiglio Direttivo, della ordinaria e della straordinaria amministrazione;
- può incassare, a nome e per conto dell'Associazione, somme e crediti;
- può esigere pagamenti comunque disposti ed in particolare riscuotere e quietanzare mandati di pagamento emessi anche da Enti Pubblici sopra qualsiasi cassa, ivi compresi i mandati sopra le Tesorerie dello Stato;
- può esonerare da responsabilità i Conservatori dei Registri immobiliari e di pubblici registri in genere.

### **Art. 13 Collegio Dei Revisori Dei Conti o Revisore Unico**

L'Assemblea Nazionale determina, di triennio in triennio, se il controllo contabile debba essere affidato ad un Collegio dei Revisori o ad un Revisore Unico.

Qualora fosse nominato il Collegio dei Revisori dei Conti sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti: il Presidente verrà nominato dal Collegio stesso. I Revisori o il Revisore Unico durano in carica tre anni.

Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico esercitano il controllo di legittimità sulle entrate e sulle spese concernenti il bilancio consuntivo e preventivo annuale della Associazione FENALCA e ne riferiscono con relazione scritta all'Assemblea Nazionale.

### **Art. 14 Collegio Dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea Nazionale.

Esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed elegge nel suo seno il Presidente. I Probiviri durano in carica cinque anni.

Il Collegio dei Probiviri ha funzioni di organo di giurisdizione interna operata con arbitrato irrituale nel conoscere e risolvere tutte le controversie fra associati e l'Associazione Fenalca. Esso delibera sui conflitti di competenza fra gli organi della FENALCA proposti dal Consiglio Direttivo e decide sui provvedimenti da adottare per le infrazioni allo Statuto.

Il Collegio dei Probiviri, a secondo della gravità dei fatti, eroga le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione da uno a dodici mesi dell'iscrizione con destituzione da eventuali incarichi;

c) espulsione.

In caso di particolari gravità, e per il tempo necessario alle inchieste e fino alla decisione di primo grado, il Collegio dei Probiviri può sospendere cautelativamente l'iscritto della carica ricoperta.

#### **Art. 15 Cariche sociali**

Tutte le cariche previste e scaturenti dal presente statuto sono elettive e non danno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e regolarmente documentate.

#### **Art. 16 Articolazione territoriale.**

L'Associazione Fenalca promuove e valorizza le specificità territoriali all'uopo istituendo strutture territoriali periferiche.

Le strutture territoriali sono istituite dal Consiglio Direttivo e hanno il compito di perseguire a livello periferico e secondo le linee di indirizzo e le direttive della Associazione Fenalca Nazionale, gli scopi e le finalità indicate nell'art.3 dello statuto nazionale Fenalca.

Le strutture territoriali concorrono, nell'ambito delle rispettive competenze, al perseguimento degli interessi generali della struttura Nazionale.

Le strutture territoriali sono enti associativi autonomi, con competenza territoriale variabile da regionale a zonale. Esse hanno un proprio patrimonio, distinto da quello dell'Associazione Nazionale, godono di autonomia amministrativa e gestionale entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie e rispondono con i propri mezzi di tutte le obbligazioni e i rapporti da esse instaurati. Ai fini di coordinamento con le attività della associazione Nazionale e del perseguimento degli scopi generali dell'ente, le strutture territoriali si impegnano a mettere a disposizione della Fenalca Nazionale, periodicamente ed in ogni caso su richiesta della struttura centrale, tutti i dati associativi e quant'altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa.

Le strutture territoriali, i loro organi e/o i loro rappresentanti non possono mai validamente impegnare ed obbligare l'Associazione nazionale a nessun titolo o causale.

Le strutture territoriali sono tenute al versamento delle quote associative corrisposte dai soci nelle modalità e nei termini stabiliti dall'Assemblea Nazionale.

Gli statuti adottati dalle strutture territoriali devono essere conformi al modello approvato dal consiglio direttivo o comunque accettati dal consiglio direttivo.

Ciascuna struttura territoriale indica ogni anno un proprio delegato per ogni 1000 (mille) soci avente il compito di partecipare e votare nell'Assemblea dell'Associazione Nazionale.

Al fine di garantire e promuovere la partecipazione all'assemblea nazionale le strutture territoriali possono aggregarsi per il raggiungimento della quota di 1000 soci richiesta per la nomina di un delegato.

#### **Art. 17 Le Strutture Territoriali**

La Struttura Territoriale costituisce una struttura di riferimento della Fe.n.a.l.c.a. - Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori Commercianti e Artigiani - a livello territoriale.

La struttura territoriale, nella propria autonoma responsabilità, si propone, in coerenza con gli indirizzi generali della Fenalca, di realizzare gli scopi istituzionali attraverso la rappresentanza, la formazione, l'organizzazione e la promozione di servizi sul territorio.

La struttura territoriale ha in particolare il compito di:

- gestire i rapporti con le amministrazioni, gli enti e le istituzioni locali;
- elaborare le politiche sindacali a livello territoriale, in coerenza con gli indirizzi complessivi della Fenalca Nazionale;
- garantire la rappresentanza degli interessi dei lavoratori dipendenti sul territorio di competenza;
- stipulare gli accordi sindacali a livello territoriale sulle materie ad essa demandate dal livello nazionale.

#### **Art. 18 Organi della struttura territoriale**

Sono Organi della struttura territoriale:

- a) L'Assemblea Territoriale
- b) il Consiglio Direttivo Territoriale;
- c) Il Presidente Territoriale;
- d) Il Collegio dei Revisori o revisore unico;
- e) Il Collegio dei Proviviri.



### Art.19 L'Assemblea territoriale

L'Assemblea territoriale è il massimo organo deliberante della struttura.

Essa è costituita dai soci in regola con il versamento delle quote associative ed iscritti al libro soci.

L'Assemblea, sia in seduta ordinaria sia in seduta straordinaria, viene convocata dal Presidente, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal Vice-Presidente.

La convocazione non ha obblighi di forma, purché avvenga con mezzi idonei, almeno otto giorni prima della riunione, anche a mezzo di affissione in bacheca della convocazione e la relativa comunicazione dell'ordine del giorno. In caso di urgenza, il termine è ridotto a tre giorni prima.

L'Assemblea Territoriale delibera:

- sulla nomina del Presidente Territoriale;
- sull'elezione e la revoca dei membri del Consiglio Direttivo Territoriale;
- sull'elezione dei membri del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Proviviri;
- sulla nomina dei Delegati Territoriali, che dovranno partecipare e votare nelle Assemblee dell'Associazione Nazionale;
- sull'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- sulla quota associativa territoriale annua a carico dei soci,

### Art. 20 Il Consiglio Direttivo Territoriale

Il Consiglio Direttivo Territoriale è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri.

Esso è eletto dall'Assemblea Territoriale. Ogni membro del Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Il Consiglio Direttivo Territoriale è presieduto di diritto dal Presidente eletto dall'Assemblea Territoriale.

Il Consiglio Direttivo Territoriale è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno, ed in ogni caso in via ordinaria almeno ogni tre mesi. Esso, inoltre, si riunisce in via straordinaria su richiesta di due terzi dei suoi componenti. La convocazione non ha obblighi di forma, purché avvenga con mezzi idonei.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo Territoriale:

- predisporre il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo annuale;
- delibera in merito all'organizzazione dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari;
- assicura la gestione continuativa alla struttura territoriale attuando le delibere dell'Assemblea Territoriale;
- amministra il patrimonio territoriale;
- delibera su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza.

### Art. 21 Il Presidente Territoriale

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea Territoriale e resta in carica per cinque anni, tranne i casi di dimissioni anticipate, cessazione o revoca.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della struttura territoriale

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea Territoriale e il Consiglio Direttivo. In caso di impedimento, è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente territoriale.

Nei casi di particolare urgenza, il Presidente territoriale può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salva ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.



### **Art. 22 Il Collegio dei Revisori o Revisore Unico**

L'Assemblea determina, di triennio in triennio, se il controllo contabile debba essere affidato ad un Collegio dei Revisori o ad un Revisore Unico.

Qualora fosse nominato il Collegio dei Revisori dei Conti sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti: il Presidente verrà nominato dal Collegio stesso.

Il Collegio dei Revisori o il revisore unico esercita il controllo sulla corretta gestione amministrativa e contabile della struttura territoriale e ne riferisce, con relazione scritta, all'Assemblea Nazionale.

### **Art.23 Il Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea Territoriale.

Esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed elegge nel suo seno il Presidente. I Probiviri durano in carica cinque anni.

Il Collegio dei Probiviri ha funzioni di organo di giurisdizione interna operata con arbitrato irrituale nel conoscere e risolvere tutte le controversie fra associati e l'Associazione.

### **Art. 24 Denominazione delle strutture territoriali**

Una volta istituite le strutture territoriali assumono ad ogni effetto la denominazione FENALCA seguita di regola dal nome della regione, provincia, comune o zona di competenza e adottano il logo Fenalca.

È possibile adottare una diversa denominazione di complemento a quella FENALCA solo se concordato e approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

### **Art. 25 Coordinamento regionale ed interregionale**

Ai fini di una adeguata organizzazione e del migliore perseguimento degli scopi associativi; il consiglio direttivo Nazionale potrà affidare alle strutture territoriali ritenute più idonee il coordinamento delle attività sindacali a livello regionale o interregionale.

I Coordinamenti Interregionali non costituiscono articolazioni territoriali a sé stanti e non godono di autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale.

Essi sono riconosciuti quali luoghi di indirizzo e di coordinamento organizzativo delle strutture territoriali e di tutte le attività e iniziative promosse a livello regionale o interregionale.

Tutte le strutture presenti nel territorio di riferimento, pur mantenendo la propria autonomia organizzativa e patrimoniale, dovranno adeguarsi alle linee direttive stabilite

### **Art. 26 Commissariamento o scioglimento delle strutture territoriali**

Il Consiglio Direttivo può in ogni momento disporre il commissariamento o lo scioglimento delle strutture territoriali, nel caso di disapplicazioni delle direttive impartite o comunque in tutti i casi in cui si verificano:

- a) gravi irregolarità nella gestione;
- b) inattività protratta nel tempo;
- c) gravi violazioni del presente statuto o delle direttive dell'Associazione Nazionale;
- d) assunzioni di iniziative lesive dell'immagine della FENALCA e comunque contrastanti con gli scopi dell'Associazione FENALCA.

Nei casi di particolare urgenza il commissariamento o lo scioglimento delle strutture territoriali può essere predisposto dal Presidente Nazionale, salvo ratifica del consiglio direttivo nella prima riunione successiva.

Il commissariamento della struttura territoriale comporta la sospensione di tutti gli organi delle strutture territoriali commissariate e l'attribuzione del potere esecutivo ad un commissario straordinario che, entro il termine massimo di 12 mesi, dovrà attivare la procedura necessaria o al rinnovo delle cariche associative o allo scioglimento della struttura territoriale.

Lo scioglimento della struttura territoriale comporta l'interruzione di qualunque legame con la Fenalca e il divieto a qualunque uso, riproduzione o divulgazione del marchio Fenalca.

Le strutture territoriali potranno ricorrere contro il commissariamento rivolgendosi al Collegio dei Probiviri entro 15 giorni dalla comunicazione.

## Art. 27 Associazioni e organizzazioni aderenti

All'Associazione FENALCA possono aderire altre associazioni o organizzazioni, con denominazione diversa da FENALCA, purché ne accettino espressamente gli scopi.

L'adesione è sancita dal Consiglio Direttivo e sempre in seguito ad una richiesta di adesione avanzata per iscritto.

I soci delle associazioni aderenti sono soci della FENALCA.

Le associazioni o organizzazioni aderenti hanno l'obbligo di:

- a) aggiornare annualmente l'Associazione Nazionale FENALCA sulla composizione degli organi statutari e la consistenza degli iscritti;
- b) corrispondere annualmente, secondo le modalità e i termini stabiliti dall'Assemblea Nazionale, il contributo associativo in proporzione al numero dei propri associati.

Le associazioni aderenti, in regola con il versamento delle quote associative, avranno a disposizione un voto per ogni 2000 (mila) associati nell'Assemblea dell'Associazione Nazionale.

Le associazioni aderenti inadempienti degli obblighi di cui punti precedenti a) e b) sono escluse dal diritto di partecipazione e di voto nell'Assemblea dell'Associazione Nazionale.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione FENALCA non è struttura gerarchicamente sovra ordinata delle singole associazioni o organizzazioni aderenti e non può interferire nella nomina e/o direzione, ne tanto meno nella loro attività, delle persone che le rappresentano e le amministrano.

Le associazioni o organizzazioni aderenti sono giuridicamente ed amministrativamente autonome e le persone che le rappresentano non possono in alcun modo impegnare e/o obbligare l'Associazione FENALCA e sono, pertanto responsabili di tutte le obbligazioni da esse a qualsiasi titolo assunte, con esclusione di qualsiasi responsabilità a carico dell'Associazione FENALCA.

Le associazioni o organizzazioni aderenti non possono utilizzare il marchio FENALCA se non espressamente autorizzate e secondo le modalità concordate.

Le associazioni o organizzazioni aderenti possono sempre recedere dall'adesione all'Associazione FENALCA, fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi per l'intero anno solare.

Il Consiglio direttivo può, con decisione motivata da gravi inadempimenti o in caso di iniziative contrastanti gli scopi della Associazione Fenalca o in caso di iniziative lesive per l'immagine dell'Associazione Fenalca, cessare l'adesione di ciascuna associazione o organizzazione aderente.

## Art. 28 Scioglimento

In caso di liquidazione per qualsiasi causa dell'Associazione FENALCA si applicheranno le norme all'uopo dettate dal codice civile.

## Art. 29 Norme finali e transitorie

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni previste in materia dal codice civile in vigore e da ogni altra normativa.

